



**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
AMMINISTRATORI
D&O**

POLIZZA NUMERO: IFL0006045

CONTRAENTE: S.P.IM SPA





INDICE

| | |
|--|----------------|
| <i>Premessa</i> | <i>pag. 3</i> |
| <i>Scheda di polizza (facente parte del contratto)</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>1 Definizioni</i> | <i>pag. 6</i> |
| <i>2 Norme che regolano l'Assicurazione in generale</i> | <i>pag. 14</i> |
| <i>3 Oggetto dell'assicurazione</i> | <i>pag. 18</i> |
| <i>4 Estensioni</i> | <i>pag. 20</i> |
| <i>5 Esclusioni</i> | <i>pag. 22</i> |
| <i>6 Richieste di risarcimento, difesa e gestione delle controversie</i> | <i>pag. 24</i> |
| <i>7 Massimali e franchigia</i> | <i>pag. 26</i> |
| <i>Dichiarazioni ai sensi dell'art. 1341 c.c.</i> | <i>pag. 28</i> |
| <i>Dati informativi ai fini della valutazione dei rischi</i> | <i>pag. 29</i> |





P R E M E S S A

Il contratto è stipulato a tutela della patrimonialità d'impresa a fronte di rivendicazioni di terzi a qualsiasi titolo e di difficoltà di esercitare le rivalse, in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione del Contraente **S.P.IM SPA**

A V V E R T E N Z E I M P O R T A N T I

La presente copertura assicurativa è fornita nella forma "**claims made**".

Le garanzie coprono soltanto le **richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza (o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**).

Nei termini ed alle condizioni di cui alla presente polizza, l'**Assicuratore** anticiperà le spese di difesa relative a qualsiasi **richiesta di risarcimento** prima della sua definizione.

Il massimale costituisce l'importo massimo che l'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, salvo quanto disposto dall'art.1917 del codice civile.

La sezione 5 della polizza contiene **Esclusioni** che delimitano il rischio oggetto della presente garanzia. I seguenti documenti e dichiarazioni sono posti a base della stipulazione del presente contratto di assicurazione anche ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile:

- la Proposta (compreso qualsiasi questionario, informazione, dichiarazione, attestazione ivi contenuta, nonché qualsiasi allegato, appendice, o riferimento esterno);
- il capitolato sottoscritto in gara;
- qualsiasi altra informazione scritta fornita dal **Contraente all'Assicuratore**;
- qualsiasi altra dichiarazione rilevante fatta dal **Contraente** prima della data di decorrenza o di stipulazione della presente polizza.

Una dichiarazione è considerata rilevante se può influire sulla valutazione del rischio.

Si prega di leggere attentamente la presente polizza e di esaminare con il proprio intermediario di assicurazione la copertura offerta.

I termini in **grassetto** rivestono specifici significati convenzionali per i quali si rinvia alla **Scheda di polizza e alle Definizioni, con esclusione di ogni altra e diversa interpretazione.**





SCHEDA DI POLIZZA

- Punto 1. Contraente:** Ragione sociale: S.P.IM SPA
Indirizzo: Via di Francia, 1 – 16126 Genova (GE)
P.IVA.: 08866890158
Sede Legale: Via di Francia, 1 – 16126 Genova (GE)
- Punto 2.** Periodo di validità della polizza:
dal 31/12/2014 al 31/12/2015
Dalle ore 24:00 del luogo in cui ha sede il **Contraente**.
- Punto 3. Massimale aggregato**
per tutte le **Perdite pecuniarie** di tutti gli assicurati
e congiuntamente per tutte le **Garanzie** e le **Estensioni** durante
l'intero **Periodo di validità della polizza** Euro 5.000.000,00
- Punto 4. Sottolimiti**
I seguenti sottolimiti sono parte del **Massimale aggregato** di cui
sopra e **non** in aggiunta ad esso:
- a) **Spese di gestione della crisi con l'Autorità:** Euro 100.000,00
 - b) **Spese di difesa per richieste di risarcimento** relative
a danno alla persona e/o danno a cose 20% del **Massimale**
 - c) **Spese di emergenza** 20% del **Massimale**
 - d) **Spese di difesa per reale, presunta, imminente o**
minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o
fuoriuscita di **Agente inquinante** Euro 500.000,00
- Punto 5. Franchigie**
Richiesta di risarcimento Usa derivante da **atto**
illecito relativo al rapporto di lavoro non applicabile
Richiesta di risarcimento Usa relativa a **strumenti**
Finanziari Euro 100.000,00
Richiesta di risarcimento relativa a **strumenti**
Finanziari Euro 75.000,00
Altra Richiesta di risarcimento diversa da quella di cui alle
lettere a), b); e c), che precedono Euro 35.000,00
- Le franchigie di cui sopra a carico della Società si applicano alle **Perdite Pecuniarie** subite:
(a) da **Persona assicurata** che la Società abbia indennizzato, abbia accettato di
indennizzare o sia comunque autorizzata ad indennizzare ai sensi di legge;
(b) dalla **Società**
- Punto 6. Premio**
- | | | |
|--------------|---|----------|
| Premio netto | € | 5.350,35 |
| Imposte | € | 1.190,45 |
| Premio lordo | € | 6.540,80 |





Punto 7 Data di continuità 31/12/2013

Per ciascuna richiesta di risarcimento relativa a:

- **strumenti finanziari:** N/A
- Per ogni altra **Richiesta di risarcimento:** 31/12/2013

Punto 8. Periodo di osservazione

In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l'**Assicurato** potrà acquistare un Periodo di osservazione / estensione del termine per Denuncia del Sinistro, a fronte di un pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile:

- 30% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 1 anno;
- 60% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 2 anni;
- 90% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 3 anni;
- 105% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 4 anni;

Punto 9 Territorialità

Mondo Intero con esclusione di Usa e Canada.

Punto 10 Assicuratore

AIG Europe Limited
Via della Chiusa, 2
20123 Milano

**Punto 11 Intermediario: ITAL BROKERS S.P.A.
Code:1792**

Emesso in Milano il 13/01/2015
/fp

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE
AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
[Signature]





DEFINIZIONI

I termini sottoelencati hanno il seguente significato convenzionale, esclusa ogni altra e diversa interpretazione:

1.1 AGENTE INQUINANTE

Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per "rifiuti" si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

1.2 AMMINISTRATORE DI ENTE ESTERNO

Qualsiasi persona fisica che sia o sia stata o che durante il **Periodo di validità della polizza** diverrà, su specifica richiesta della **Società, Amministratore, Trustee** (diverso da un fondo pensione), **amministratore di fatto** o carica equivalente di un **Ente esterno**.

1.2 AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO

Qualsiasi persona fisica che sia membro dell'organo di gestione del **Contraente** alla data di decorrenza del, o comunque durante il **Periodo di validità della polizza**, a condizione che tale persona fisica: (a) non abbia incarichi esecutivi nel predetto organo di gestione della **Società** (b) non sia dipendente della **Società** o comunque non ricopra nella stessa incarichi analoghi.

1.4. ASSICURATO

Ciascuna **Società** e ciascuna **Persona Assicurata**

1.5 ATTO ILLECITO

1. Con riferimento alle **Persone assicurate**:

- a) Qualsiasi effettivo o contestato (i) atto colposo, errore od omissione, (ii) violazione dei propri doveri, (iii) dichiarazione erronea o falsa, (iv) ogni altro inadempimento colposo dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto compiuto da una **Persona assicurata** nell'esercizio delle funzioni indicate nella definizione di **Persona assicurata** di cui al paragrafo 1.18 della presente polizza, (v) qualsiasi generica contestazione nei confronti di una **Persona assicurata** in ragione del proprio operato in detta qualità;
- b) qualsiasi **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;

2. Con riferimento alle **Società**:

qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da una **Società**, ma esclusivamente in relazione ad una **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari**.

3. Con riferimento ai **Legali interni**

- a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un **Legale interno** nell'esercizio delle proprie funzioni presso la **Società**, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità. Si precisa che, in parziale deroga dell'art.1900 cc., la presente copertura opera anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave;
- b) in ogni caso la presente definizione di **Atto illecito** non comprenderà qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un **Legale interno** nell'esercizio delle proprie funzioni che:
 - non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il **Legale interno** e la **Società**;
 - non sia stato eseguito in nome e per conto della **Società** previa specifica richiesta della **Società** stessa;
 - sia stato eseguito dal **Legale interno** per conto di altri dietro pagamento di onorario.



1.6 ATTO ILLECITO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO

Qualsiasi effettivo o contestato **Atto illecito** relativo a rapporti di lavoro con la **Società** o un **Ente esterno**.

1.7 AUTORITA'

Qualsiasi autorità civile, amministrativa o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti;

1.8 CONTROLLATA

Società il cui il **Contraente** alla data o prima dell'inizio del **Periodo di validità della polizza** oppure, ai sensi e per gli effetti dell'Estensione **nuove controllate** di cui al successivo punto 4.3, durante il **Periodo di validità della polizza**:

1. direttamente o indirettamente disponga di più del cinquanta per cento (50 %) dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione;
3. in forza di accordo con gli altri azionisti, sia nella condizioni di nominare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.

1.9 DANNO ALL'AMBIENTE

1. Qualunque scarico, dispersione, rilascio o fuga (avvenuti, presunti o minacciati) di agenti inquinanti (così come identificati dalla normativa applicabile) ivi compresi gas o effetto serra;
2. Qualsiasi richiesta o direttiva dell'**Autorità** di testare, monitorare, bonificare, depurare, neutralizzare o in qualsiasi altro modo eliminare i suddetti agenti inquinanti, ivi inclusi i gas effetto serra.

1.10 ENTE ESTERNO

Qualsiasi **Ente** che:

1. **non** sia una **Controllata**;
2. **non** sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un *asset manager*, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di *private equity*, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o simile;
3. **non** sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; **non** sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (*US Securities and Exchange Commission*) e **non** sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della Section 13 del *US Securities Exchange Act del 1934*.

Resta inteso che saranno in ogni caso considerati **Enti esterni** gli **enti** eventualmente elencati come tali in apposita Appendice alla presente polizza.

1.11 EVENTO CRITICO NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA'

1. un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della **Società** avviata durante il **Periodo di validità delle polizza** da una **Autorità** (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Consob e Banca d'Italia) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di **Persone Assicurate**;
2. la pubblica notizia di quanto sopra;
3. il ricevimento da parte dell'**Assicurato**, durante il **Periodo di validità della polizza**, di una formale richiesta da parte di una **Autorità** che comporti per l'**Assicurato** l'obbligo di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale **Autorità**.

1.12 INVESTIGAZIONE

Qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento amministrativo relativo all'attività di una **Società** o di un **Ente esterno**, di una **Persona assicurata** nella sua qualità di **Persona assicurata** di una **Società** o di un **Ente esterno**:

1. promosso da una **Autorità**, fatta eccezione per la SEC (*US Securities and Exchange Commission*) dal momento in cui una **Persona Assicurata**:
 - a) ha l'obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale **Autorità**;
 - b) è identificata per iscritto dall'**Autorità** come il soggetto passivo di tale indagine, esame o investigazione.
- 2) promosso dalla SEC, dal momento in cui una **Persona Assicurata** riceve la notizia di un *subpoena*.

Una **Investigazione** è considerata avviata nel momento in cui la **Persona Assicurata** viene per la prima volta identificata, o riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.

1.13 LEGALE INTERNO

Qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella **Società**, o abbia ricoperto al tempo della commissione di un **Atto illecito**, il ruolo di legale interno.

1.14 OMICIDIO

COLPOSO: Qualsiasi atto commesso con colpa, anche grave, che abbia cagionato la morte di una persona.

PRETERINTENZIONALE: qualsiasi atto intenzionalmente diretto a provocare un reato di percosse e/o lesioni personali ma che, per colpa, anche grave, dell'agente, abbia invece cagionato la morte di una persona.

1.15 OPERAZIONE

Uno qualunque tra i seguenti eventi:

- a) il **Contraente** si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro;
- b) qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una **Controllata**) che, individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell'esercizio di più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto nell'assemblea del **Contraente** o altrimenti acquisisce il controllo della nomina della maggioranza dei membri dell'organo di gestione del **Contraente**;
- c) il **Contraente** viene messo in liquidazione, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata.

1.16 PERDITA PECUNIARIA

I danni patrimoniali e le **Spese di difesa** che qualsiasi **Assicurato** sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo scritto dell'**Assicuratore**, in relazione ad una **Richiesta di risarcimento** coperta dalla presente polizza.

La definizione di **Perdita pecuniaria** comprende altresì i danni punitivi, aggravati o esemplari ove risarcibili in base alla legge applicabile alla **Richiesta di risarcimento**, a condizione che la loro copertura assicurativa sia ammessa dalla legge applicabile al presente contratto.

La definizione di **Perdita pecuniaria** comprende quanto indennizzato dall'**Assicuratore** in forza di tutte le **Garanzie ed Estensioni** di cui alla presente polizza.



Con esclusivo riferimento alle **Persone assicurate** la definizione di **Perdita pecuniaria comprende** altresì le **Spese per la partecipazione all'investigazione**.

In ogni caso, la definizione di **Perdita pecuniaria non comprende**:

1. le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali e contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa, fatto salvo il caso in cui una **persona assicurata** sia ritenuta personalmente responsabile per il mancato pagamento delle tasse a carico della **Società** o dell'**Ente esterno**, secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, nel caso in cui la **Società** o l'**Ente esterno** non siano in grado di pagare, in tutto o in parte, tali tasse a causa della situazione di insolvenza;
2. la retribuzione o i benefits relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi **persona assicurata**;
3. qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa;
4. qualsiasi altra voce non assicurabile in base alla legge applicabile.

Con riferimento alla sola garanzia per **Richieste di risarcimento** che affermano l'inadeguatezza del corrispettivo pagato per l'acquisizione di tutte (o sostanzialmente tutte) le partecipazioni in un ente, ovvero per l'acquisto di tutti i beni di tale ente, la definizione di **Perdita pecuniaria non comprende** quella parte di condanna o transazione che rappresenta l'incremento di tale corrispettivo, mentre **include** le relative **Spese di difesa** sostenute.

1.17 PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del **Periodo di validità della polizza** nel quale può essere notificata all'**Assicuratore** una **richiesta di risarcimento** avanzata per la prima volta durante tale periodo:

1. per un **Atto illecito**;
2. per circostanze o fatti occorsi prima della scadenza del **Periodo di validità della polizza** in caso di **Investigazione, Evento critico nei rapporti con l'Autorità**, o procedimenti instaurati nei confronti della **Persona assicurata** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione o al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza.

1.18 PERSONA ASSICURATA

Qualsiasi persona fisica che è stata, è, o durante il **Periodo di validità della polizza** diverrà:

1. un amministratore della **Società**, ovvero un:
 - (a) membro degli organi di gestione e/o controllo (ivi compresi): Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - (b) membro dell'organismo di vigilanza ex D.lgs.231/2001;
 - (c) direttore generale ex art.2396 c.c.;
 - (d) dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e ex art.154 bis D.lgs. 58/1998;
 - (e) *compliance officer*;
 - (f) qualsiasi altro soggetto che ricopra nella **Società** analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d D&O);
 - (g) amministratori di fatto;
 - (h) *shadow director*;
 - (i) Risk Manager;
 - (j) Investor relator





ma non un revisore esterno, **né** un curatore, **né** un liquidatore (salvo non sia liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria) **né** un commissario, **né** un amministratore giudiziario o straordinario;

2. un dipendente (ivi inclusi i dirigenti) della Società:
 - a) ove svolga funzioni di gestione o supervisione nella **Società**;
 - b) con riguardo ad una **Richiesta di risarcimento** che adduca un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;
 - c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un amministratore di una **Società di cui al punto (i) che precede** in relazione ad una **Richiesta di risarcimento** nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un **Atto illecito**;
 - d) nel caso in cui sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - e) responsabile della *privacy* ex D.lgs.193/2003.
3. qualsiasi persona fisica nominata quale futuro **amministratore** nei requisiti di quotazione o in qualsiasi prospetto informativo pubblicato da una **Società**.
4. un **Amministratore di un Ente esterno**;

ma solo nel caso e nella misura in cui tale **Persona assicurata** agisca in nome e per conto della Società nell'esercizio delle funzioni di cui ai punti da (1) a (4) che precedono.

La definizione di **Persona assicurata** comprende altresì:

- a) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una **Persona assicurata**;
- b) gli eredi, il tutore o il curatore di una **Persona assicurata** deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita,

per qualsiasi **Richiesta di risarcimento** relativa ad un **Atto illecito** di detta **Persona assicurata**.

1.19 PROPOSTA

Qualsiasi documento messo a disposizione dell'**Assicuratore** in vista della conclusione o del rinnovo del presente contratto, ivi compreso ogni questionario firmato, i suoi allegati, le dichiarazioni ed i bilanci di una **Società** e tutte le altre informazioni comunque fornite dall'**Assicuratore**.

1.20 PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE RESTRITTIVO

Qualsiasi provvedimento giudiziale emesso nei confronti di una **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** ed in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia, il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- a) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della **Persona assicurata**;
- b) l'interdizione della **Persona assicurata** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) restrizione della libertà personale della **Persona assicurata**;
- d) l'espulsione della **Persona assicurata** a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.



1.21 RICHIESTA DI RISARCIMENTO

- a) Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di una **Persona assicurata** per uno specifico **Atto illecito**;
- b) qualsiasi procedimento penale o **Investigazione** promossa nei confronti di una **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito** specificatamente contestato a tale **Persona assicurata**;
- c) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** per uno specifico **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**.

La definizione di **richiesta di risarcimento comprende** altresì:

- (a) le **Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari**;
- (b) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione;
- (c) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** per l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza;
- (d) Qualsiasi **evento critico nei rapporti con l'Autorità**.

1.22 RICHIESTA DI RISARCIMENTO RELATIVA A STRUMENTI FINANZIARI

Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione:

- a) per i procedimenti amministrativi instaurati nei confronti di una Società, salvo siano stati simultaneamente instaurati e poi mantenuti anche contro una **Persona assicurata**;
- b) per le **Investigazioni** di una **Società**,
e diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un **Assicurato** e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli **strumenti finanziari** emessi da una **Società**, l'acquisto la vendita, l'offerta di tali **strumenti finanziari**, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa:

1. da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto la vendita, l'offerta di tali **strumenti finanziari** emessi da una **Società** o alla relativa attività di sollecitazione;
2. dal titolare di **strumenti finanziari** emessi da una **Società** in relazione a questioni attinenti a detta titolarità;
3. dal titolare di **strumenti finanziari** emessi da una **Società** per conto di tale **Società**.

La presente definizione di **Richiesta di risarcimento** relativa a **strumenti finanziari** non comprende: le **Richieste di risarcimento** avanzate da un dipendente o da un **Amministratore** di una **Società** basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi *warrants* e opzioni.

1.23 RICHIESTA DI RISARCIMENTO USA

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compresi Portorico), nonché di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** che sia basata sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compresi Portorico), ovunque promossa.

1.24 SHADOW DIRECTOR

Qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di amministratore o dipendente di una Società, sia considerato *shadow director* di qualsiasi **Società** ai sensi del paragrafo 251 del *Companies Act* inglese del 2006 o leggi analoghe in altri paesi.



1.25 SOCIETA'

- a) il **Contraente**
- b) qualsiasi **Controllata**
- c) curatore fallimentare del **Contraente** o della **Controllata**

1.26 SPESE DI DIFESA

- a. le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previo consenso scritto dell'Assicuratore, per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, purché non incorso in tempo antecedente rispetto alla presentazione di tale Richiesta di risarcimento;
- b. le spese sostenute su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell'Assicuratore, per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una Richiesta di risarcimento in garanzia.

Nel caso di **Richieste di risarcimento** relative a **strumenti finanziari** instaurate all'estero, la definizione di **Spese di difesa** comprende altresì le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti dall' **Assicurato** per un consulente legale che affianchi il consulente legale straniero nell'attività di difesa dinanzi all'autorità competente estera.

La definizione di **Spese di difesa** non comprende la remunerazione delle **Persone Assicurate**, il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alla **Società**.

1.27 SPESE PER RESISTERE A PROCEDIMENTI DI RESTRIZIONE ALLA PROPRIETA' O LIBERTA' PERSONALI

- 1. le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'Assicuratore da parte della **Persona assicurata** al fine di ottenere la revoca di un **Provvedimento giudiziale restrittivo** illegittimo emesso nei suoi confronti durante il **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia.
Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le **Spese di difesa** per resistere all'azione proposta da terzi durante il **Periodo di validità della polizza** al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza il **Provvedimento giudiziale restrittivo**;
- 2. nel caso dell'emissione di un **Provvedimento giudiziale restrittivo** a carico della **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia, tutte le spese ed i costi che gravano sulla **Persona assicurata** e che l'Assicuratore si impegna a pagare direttamente al terzo creditore derivanti da:
 - a) istruzione scolastica per i figli fino alla maggiore età;
 - b) rate mensili del mutuo per la prima casa o, in alternativa, canone di locazione mensile;
 - c) servizi di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e collegamento alla rete *internet*;
 - d) premi assicurativi relativi a polizze vita, infortuni e assistenza medica

a condizione che:

- la **Persona assicurata** abbia acquisito il diritto ai servizi e/o sia stata parte dei rapporti contrattuali così come sopra elencati alle lettere a), b), c) e d) già prima dell'emissione del **Provvedimento giudiziale restrittivo**;
- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono, operi in eccesso, ovvero a secondo rischio, rispetto a qualunque altro diritto di indennizzo garantito dall'Autorità emittente il **Provvedimento giudiziale restrittivo** in favore della **Persona assicurata** ed entro il limite di Euro 60.000 (sessantamila) per ogni **Persona assicurata** ed Euro 200.000 (duecentomila) in aggregato, per tutto il **Periodo di validità della polizza**;



- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono sia operativa trascorsi 30 (trenta) giorni dall'emissione del **Provvedimento giudiziale restrittivo** e sino alla revoca dello stesso ma, comunque per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni. La definizione di **Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali** non comprende la remunerazione delle **Persone assicurate**, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi costo interno alla **Società**.

1.28 SPESE DI GESTIONE DELLA CRISI CON L'AUTORITA'

Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti dall'Assicurato in relazione alla gestione di un **Evento critico nei rapporti con l'Autorità**, ivi inclusi diritti ed onorari per consulenti legali.

1.29 SPESE PER CAUZIONE

Il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da una **Autorità** giudiziaria in sede penale a carico della **Persona assicurata**, ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una **Richiesta di risarcimento** coperta dalle garanzie di cui alla presente polizza.

1.30 SPESE PER ESTRADIZIONE

Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'**Assicuratore** da parte della **Persona assicurata** per consulenze legali difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall'**Autorità** di concedere l'estradizione della **Persona assicurata** dall'Italia o da qualsiasi altro Stato.

1.31 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INVESTIGAZIONE

Le spese, i diritti e gli onorari, fatta eccezione per la remunerazione delle **Persone assicurate**, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alla **Società**, sostenuti con il previo consenso scritto dell'**Assicuratore** da parte o per conto di una **Persona assicurata** in relazione alla preparazione per la partecipazione ad una **Investigazione**.

1.32 SPESE PER MITIGARE IL DANNO ALLA REPUTAZIONE

Le spese sostenute per la consulenza di un professionista esterno che presti supporto alla **Persona assicurata**, in caso di **Richiesta di risarcimento** in garanzia, al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l'impatto negativo di tale **Richiesta di risarcimento** su di essa.

1.33 INVESTOR RELATOR

Qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica Amministratore o dipendente di una **Società quotata**, gestisce i rapporti con investigatori intermediari rappresentando la Società presso la comunità finanziaria nazionale ed internazionale, gestendo formalmente tutti i rapporti tra l'Impresa e gli azionisti, i fornitori, i Clienti, gli obbligazionisti o gli organi di controllo.

1.34 OPERATIVITA' CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Ferme le condizioni di cui alla presente polizza si precisa la sua operatività in ossequio agli articoli 2392, 2394, 2395, 2396 del Codice Civile.

1.35 DEROGA ART. 7.1.1

Ferme le condizioni di cui alla presente polizza si deroga l'operatività del successivo art. 7.1.1.

2 NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2014

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la polizza è rinnovata per un anno e così successivamente.

2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il **Contraente** è tenuto a pagare presso la Società il premio stabilito alle rispettive scadenze.

L' **Assicurazione** decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è pagato; in caso contrario la decorrenza sarà dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio, ferme restando le scadenze stabilite dalla polizza.

Per quanto riguarda le rate successive, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901, c.c., è concesso il termine di rispetto di 30 giorni; trascorso tale periodo l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio e delle eventuali spese, ferme restando le scadenze stabilite.

2.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La Società si impegna a concordare con il Broker e con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e alla cadenza degli incontri periodici di confronto e verifica alla gestione stessa.

2.4 IMPUTABILITA' DELLE DICHIARAZIONI

Con particolare riferimento alla Proposta e ai fini dell'applicazione dell'esclusione 5.1 di polizza:

- nessuna dichiarazione, informazione, conoscenza o condotta propria di una **Persona assicurata** potrà essere imputata a altra **Persona assicurata**;
- soltanto le dichiarazioni e le conoscenze proprie di qualsiasi presidente, amministratore delegato, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttore degli affari legali (o altra carica equivalente) di una **Società** saranno imputate a tale **Società** e le conoscenze proprie di tali soggetti in carica presso il **Contraente** saranno imputate a tutte le **Società**.

2.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

L' **Assicuratore** rinuncia al diritto di recesso, nonché al diritto di promuovere il giudizio di annullamento del contratto di assicurazione nei confronti di qualsiasi **Persona assicurata** che non abbia reso alcuna dichiarazione veritiera e che non sia stata a conoscenza della falsità di alcuna dichiarazione o della mancata comunicazione di circostanze rilevanti nell'ambito della **Proposta**.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, siccome rappresentate nella **Proposta**, che è parte integrante del contratto di assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile italiano.

2.6 RIPARTIZIONE DEL DANNO

Nel caso in cui una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il **Massimale** o i **Sottolimiti**), le **Spese di difesa**, i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra **Assicurati** e l'**Assicuratore**, in proporzione dei rispettivi interessi.



2.7 CESSIONE DELLA POLIZZA. FORMA DELLE MODIFICHE

La presente polizza e qualsiasi diritto in essa dedotto o dalla stessa derivante non possono essere ceduti senza il previo consenso scritto dell' **Assicuratore**.

Ogni modifica o variazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

2.8 VARIAZIONE DEL RISCHIO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELLA POLIZZA

a. OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI USA

Per qualunque obbligo di reporting o di registrazione richiesto dalla United States Security Commission, avvenuto per la prima volta durante il **Periodo di polizza**, la presente polizza non coprirà **Richieste di risarcimento** attinenti una **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari**, avanzate o mantenute all'interno di tale giurisdizione, o basate o attribuibili a legislazioni degli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti a meno che la **Contraente** abbia dato all'**Assicuratore** notizia di tale registrazione o obbligo di reporting e l'**Assicurato** abbia accettato le modifiche alle condizioni che l' **Assicuratore** abbia ritenuto appropriate.

La disposizione generale 2.7 non è applicabile a Strumenti finanziari acquisiti o venduti come stabilito dalla Rule 144A DEL Security Act (US) del 1933.

b. CONTROLLATE E ENTE ESTERNO

La copertura assicurativa in favore di ogni **Controllata** e delle relative **Persone Assicurate** opererà solo per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale Ente ha assunto la qualifica di **Controllata** e prima che tale Ente abbia cessato di essere una **Controllata**, per il solo periodo in cui la **Persona assicurata** ha agito e risulta qualificabile come **Persona assicurata**, ai sensi della presente polizza.

La copertura assicurativa in favore di ogni **Ente esterno** e dei relativi **Amministratori di Ente esterno** opererà solo per quelle **richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale **Ente** ha assunto la qualifica di **Ente esterno** e prima che tale ente abbia cessato di essere un **Ente esterno**, per il solo periodo in cui l'**Amministratore di un Ente esterno** ha agito e risulta qualificabile come l'**Amministratore di un Ente esterno**, ai sensi della presente polizza.

In ogni caso, previa richiesta del **Contraente**, l' **Assicuratore** potrà estendere la copertura assicurativa anche per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi prima dell'acquisizione di una **Controllata** a condizione che il **Contraente** accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dallo **Assicuratore**.

c. OPERAZIONE

Se durante il **periodo di validità della polizza** ha luogo una **Operazione**, le Garanzie e le Estensioni di cui alla presente polizza si applicheranno esclusivamente per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** occorsi prima della data di effetto della **Operazione**.

2.9 SURROGAZIONE E COOPERAZIONE

Nel momento in cui l' **Assicuratore** effettuerà un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'**Assicurato** nei confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell'art. 1916 del codice civile e avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome dell' **Assicurato**, indipendentemente dal fatto che l'**Assicurato** sia stato o meno interamente tenuto indenne.

Il diritto di surrogazione nei confronti delle **Persone assicurate** è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso o penalmente rilevante da qualsiasi **Autorità** giudiziaria o amministrativa o abbiano confessato oralmente o





per iscritto la propria responsabilità per tale atto, con relativa applicazione dell'Esclusione di cui al successivo paragrafo 5.1.

L' **Assicurato** dovrà fornire la sua piena assistenza e collaborazione all' **Assicuratore**, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire l'esercizio dei diritti di surrogazione e rivalsa – ivi compresa la firma di documenti che consentano all'**Assicuratore** di agire in nome dello **Assicurato** – e astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti.

2.10 ORDINE DEI PAGAMENTI

Nel caso in cui il **Massimale** di cui al punto 3 della scheda di polizza non fosse sufficientemente capiente per il rimborso di tutte le **Perdite pecuniarie** così come presentate, l'**Assicuratore** dovrà:

- (a) innanzitutto corrispondere l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** sopportate dalle **Persone assicurate** nel caso in cui la **Società** non abbia indennizzato tali **Persone assicurate**;
- (b) solo dopo aver corrisposto l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** ai sensi della precedente lettera (a), nei limiti del **Massimale** residuo, l' **Assicuratore** potrà a sua discrezione, concordare con la **Contraente** l'ordine gli importi da assegnare ai fini dell'indennizzo alle rimanenti **Perdite pecuniarie**.

I pagamenti effettuati sulla base di tale ordine libereranno l'**Assicuratore** da qualsiasi obbligo di indennizzo ai sensi della presente polizza.

2.11 ATTI COMPIUTI DAL CONTRAENTE PER CONTO DEGLI ASSICURATI

Il **Contraente** agisce e ha agito in nome e per conto di tutti gli **Assicurati** – essendone all'uopo debitamente autorizzato – nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

Tuttavia nel caso di una **Operazione**, liquidazione, scioglimento, fallimento o amministrazione straordinaria del **Contraente**, ciascun **Assicurato** agirà in nome e per conto proprio.

2.12 RECESSO

L' **Assicuratore non** potrà recedere dal presente contratto se non in caso di mancato pagamento del premio, salvo quanto disposto dall'art. 1901 del codice civile in merito alla sospensione della garanzia.

2.13 RECLAMI

Eventuali reclami possono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

AIG – Ufficio Reclami
Via della Chiusa, 2
20123 Milano (MI)

Per una migliore gestione del reclamo, dovrà essere indicato il numero di polizza e/o di sinistro e la denominazione del **Contraente**.

2.14 LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in via negoziale.

2.15 GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competenti, in via tra loro alternativa, sono il Foro di Milano ed il Foro dove ha sede il **Contraente**.

2.16 INTERPRETAZIONI DELLA POLIZZA

- a) i titoli delle Sezioni e dei Paragrafi di cui alla presente polizza non alterano il significato e l'estensione delle clausole contrattuali a cui si riferiscono;
- b) i termini e le espressioni di cui alla presente polizza utilizzati alla forma singolare includono anche il riferimento alla rispettiva forma plurale e viceversa;



- c) i termini in grassetto di cui alla presente polizza rivestono il significato specificato nella Sezione 3 di polizza;
- d) i termini che non sono definiti nella presente polizza sono da interpretarsi secondo il significato agli stessi attribuito in via ordinaria.

2.17 CLAUSOLA BROKER

Alla Società Ital Brokers S.p.A. – Via Albaro 3 – 16145 Genova è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

2.18 OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.



La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a **Richieste di Risarcimento** avanzate per la prima volta da Terzi durante il **periodo di validità della Polizza** e tempestivamente comunicate per iscritto all' **Assicuratore** nei termini previsti dalla presente polizza (formula **claims made**), in corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella **Proposta** o ad essa allegati e/o **nel capitolato sottoscritto** o comunque forniti dal Contraente all'**Assicuratore** e formanti parte integrante della presente polizza.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne:

3.1 RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

- a. La **Persona assicurata** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di Risarcimento** presentata nei confronti di tale **persona Assicurata** per qualsiasi **Atto Illecito**;
- b. L' **Amministratore di Ente esterno**, da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di Risarcimento** presentata nei confronti di tale **Amministratore di Ente esterno** per qualsiasi **Atto Illecito**.

La presente garanzia opera solo per l'importo eccedente l'indennizzo corrisposto dall' **Ente esterno** ed il massimale dell'eventuale polizza di responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dello **Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici);

Si precisa che, in parziale deroga dell' art: 1900 cc, le garanzie (i) e (ii) operano anche con riferimento ai sinistri cagionati con **colpa grave**.

Il **Contraente** dichiara che il pagamento del premio riferito alla garanzia "**colpa grave**" (pari al 20% del totale) rimane a carico dei singoli assicurati.

3.2 GARANZIE DI RIMBORSO PER LA SOCIETÀ

- a. La **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto alla **persona assicurata**, da qualunque **Perdita Pecuniaria** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento** presentata da terzi nei confronti di una **persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito**;
- b. La **Società** nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto all' **Amministratore di Ente esterno**, da qualsiasi **Perdita pecuniaria** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento** presentata da terzi nei confronti di un **Amministratore di Ente esterno** per qualsiasi **Atto illecito**;

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'**Assicuratore** anticiperà i **Costi di Difesa** derivanti da tali **Richieste di Risarcimento** prima della loro definizione conclusiva.

3.3 RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ RELATIVA A STRUMENTI FINANZIARI

La **Società** da qualsiasi **Perdita Pecuniaria** che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di Risarcimento** **relativa a strumenti finanziari** presentata nei confronti di tale **Società** per qualsiasi **Atto Illecito**;



- 3.4 GARANZIA "a secondo rischio" DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI**
 Qualsiasi **Amministratore non esecutivo** da qualsiasi **Perdita Pecuniaria** che questi sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di Risarcimento relativa a strumenti finanziari** presentata nei confronti di tale **Società** per qualsiasi **Atto Illecito**.
 La presente garanzia è prestata esclusivamente in eccesso ovvero "a secondo rischio", entro il limite del **Massimale** in scheda di polizza, e non potrà essere invocata fino a quando non sia stato esaurito:
- a) Il massimale di tutte le altre polizze di responsabilità civile degli Amministratori (c.d D&O) eventualmente concorrenti e/o stipulate in eccesso specifico (ossia "a secondo rischio") rispetto alla presente polizza;
 - b) qualsiasi altro diritto di indennizzo per le **Perdite pecuniarie** del quale possa beneficiare qualsiasi **Amministratore non esecutivo**.
- 3.5 SPESE PER RESISTERE A PROCEDIMENTI DI RESTRIZIONE ALLA PROPRIETA' O ALLA LIBERTA' PERSONALI**
 Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque nel limite di quanto dovuto a tale titolo in forza dell'art.1917 c.c.- 20% del **Massimale** di cui al punto 3 della scheda di polizza, l'**Assicuratore**, previo consenso scritto, si obbliga a tenere indenne la **Persona Assicurata** da tutte le **Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali**.
- 3.6 SPESE PER CAUZIONE**
 L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne la **Persona Assicurata** dalle **Spese per cauzione** sostenute dalla **stessa** nel corso del **Periodo di validità della Polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia.
- 3.7 SPESE DI EMERGENZA**
 Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'**Assicuratore** con riguardo alle **Spese di difesa** riferite a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in garanzia, l' **Assicuratore** approverà in modo retroattivo tali **Spese di difesa** sino alla concorrenza del **sottolimito** indicato al punto 4 (c) della scheda di Polizza.
- 3.8 LEGALE INTERNO**
 L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne ogni **Legale interno della Società** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Legale interno** ma solo per gli **Atti illeciti** commessi nell'esercizio delle sue specifiche funzioni presso la Società.
- 3.9 SPESE PER ESTRADIZIONE**
 L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne fino a €. 50.000,00 la **Persona Assicurata** dalle **Spese per estradizione** derivanti o conseguenti a qualsiasi procedimento instaurato nei confronti della **Persona Assicurata** durante il **Periodo di validità della Polizza** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione.
- 3.10 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INVESTIGAZIONE**
 L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne fino a €. 50.000,00 la **Persona Assicurata** da tutte le **Spese per la partecipazione all'Investigazione** che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, in relazione alla preparazione per la partecipazione ad una **Investigazione**.

3.11 SPESE PER LA GESTIONE DELLA CRISI CON L'AUTORITÀ

In aggiunta alle **Spese per la partecipazione all'Investigazione**, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4 (a) della scheda di polizza, dalle **Spese di Gestione della crisi con l'Autorità** a fronte dell'occorrenza di un **Evento critico nei rapporti con l'Autorità** che non rientri nella definizione di **Richiesta di risarcimento o Investigazione**.

3.12 SPESE PER MITIGARE IL DANNO ALLA REPUTAZIONE

Previo verifica di congruità l'Assicuratore terrà indenne la **Persona Assicurata**, fino ad un massimo di € 150.000,00, dalle **Spese per mitigare il danno alla reputazione** che siano conseguenza diretta di una **Richiesta di risarcimento** garantita dalla presente polizza.

4 ESTENSIONI

4.1 PERIODO DI OSSERVAZIONE

In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra polizza di assicurazione della Responsabilità Civile degli Amministratori (cd. D&O), Il **Contraente** avrà diritto ad un **Periodo di osservazione** automatico e gratuito di 60 (sessanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previa richiesta scritta e previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del **Periodo di osservazione** indicato al punto 9 della scheda di polizza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del **Periodo di validità della Polizza**.

Il **Contraente** non avrà diritto ad alcun **Periodo di osservazione** qualora abbia luogo una **Operazione**, né qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio. Non è ammesso il recesso dal **Periodo di osservazione**.

4.2 PERIODO DI OSSERVAZIONE "LIFETIME" PER LE PERSONE ASSICURATE CESSATE DALLA CARICA

Ciascuna **Persona assicurata** che si sia dimessa o sia andata in pensione, avrà diritto ad un **Periodo di osservazione** di durata illimitata, senza obbligo di pagamento di alcun premio nel caso in cui, per ragioni diverse da una **Operazione**:

- la presente polizza **non** sia stata rinnovata, né sostituita da altra polizza di assicurazione della Responsabilità Civile degli Amministratori (cd. D&O);
- nel caso in cui la presente polizza **sia stata** rinnovata, né sostituita da altra polizza di assicurazione della Responsabilità Civile degli Amministratori (cd. D&O) **solo se** tale altra polizza di assicurazione **non** fornisca un periodo di osservazione della durata di almeno 2.190 (duemila centonovanta) giorni.

4.3 NUOVE CONTROLLATE

La definizione di società **Controllata** sarà automaticamente estesa alla **nuova controllata** che venga acquisita successivamente alla data di decorrenza della polizza a meno che:

- la Società o una sua controllata:
 - abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati *over-the counter*) negli Stati Uniti;
 - sia registrata o costituita negli Stati Uniti d'America e alla data di decorrenza della polizza abbia un totale attivo superiore al 25% (venticinque per cento), del totale attivo consolidato della società.
- la Società o una sua controllata abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati *over-the counter*) negli Stati Uniti;

in ogni caso gli **Amministratori** di società di nuova acquisizione di cui ai punti (1) e (2) che precedono saranno considerati **Assicurati** ai sensi della presente polizza per un periodo equivalente al maggiore tra:



- a) sessanta (60) giorni dalla data in cui tale società è stata acquisita dal **Contraente**;
- b) novanta (90) giorni dalla data in cui la **Società** ha comunicato la futura acquisizione di tale società,

a condizione che il **Contraente** comunichi, non appena possibile, per iscritto all'**Assicuratore** l'avvenuta acquisizione di tale società prima della fine del periodo indicato *sub a)* o *b)* oppure prima della scadenza del **Periodo di validità della Polizza**, se precedente.

Su richiesta del **Contraente**, l'**Assicuratore** potrà discrezionalmente estendere la copertura assicurativa per un **periodo maggiore** di quello indicato *sub a)* o *b)* **a condizione** che il **Contraente** fornisca all'**Assicuratore** tutta la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del rischio in relazione a tale nuova acquisizione e accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall'**Assicuratore**.
In ogni caso, qualsiasi modifica alle disposizioni della presente polizza opererà soltanto dopo la scadenza del periodo indicato *sub a)* o *b)*.

4.4 ESTENSIONE DELLA COPERTURA A RICHIESTE DI RISARCIMENTO INERENTI A RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO

La copertura fornita dalla presente polizza viene estesa al pagamento delle **Perdite Pecuniarie** degli **assicurati**, che derivino da una qualsivoglia **Richiesta di Risarcimento** Inerenti a Rapporti di Lavoro Subordinato (con la Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di polizza per **Atti Illeciti** commessi dagli assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni del presente articolo.

Ai soli fini della presente estensione la definizione di assicurato viene estesa a tutti i dipendenti della società.

La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Europa.

Per **Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato** si intende qualsiasi richiesta di risarcimento o serie di richieste di risarcimento correlate riguardante un dipendente, ex dipendente o potenziale dipendente della **Società** e emergente da:

- (a) qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo,
- (b) effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto d'impiego,
- (c) impropria rappresentazione dell'impiego,
- (d) colpevole omissione di assunzione o di promozione,
- (e) colpevole privazione di opportunità di carriera,
- (f) ingiustificato provvedimento disciplinare,
- (g) mancato rilascio di accurate referenze professionali,
- (h) mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente,
- (i) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro),
- (j) oppure discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o involontaria,
- (k) oppure omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale.

L'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento qualora le **Richieste di Risarcimento** avanzate contro gli **Assicurati** derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. In ogni caso qualsiasi **richiesta di risarcimento** attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda le richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato."





4.5 ESTENSIONE COSTI DI DIFESA DA INQUINAMENTO

In nessun caso l'**Assicuratore** terrà indenni gli **Assicurati** qualora le **Richieste di Risarcimento** riguardino, derivino, si basino o in qualunque modo coinvolgano direttamente o indirettamente l'effettivo, il presunto o il minacciato scarico, dispersione, rilascio o fuoriuscita di sostanze inquinanti, oppure qualsiasi ordine o richiesta di ricercare, monitorare, bonificare, eliminare, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare Sostanze inquinanti, materiale nucleare o residui nucleari.

Si conviene inoltre che la presente **esclusione** non si applicherà ai **Costi di difesa** fino ad un massimo di € 30.000,00 da intendersi compresi e non in eccesso al massimale di polizza.

5 ESCLUSIONI

L'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di alcuna Garanzia o Estensione in relazione a **Perdite Pecuniarie** per:

5.1 CONDOTTE DOLOSE

- guadagno, profitto o vantaggio al quale un **Assicurato** non abbia diritto ai sensi di legge;
- condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole ed intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.

La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate con sentenza definitiva a seguito di qualsiasi procedimento civile, penale amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a seguito di confessione da parte dell'**Assicurato** in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

Nessun **Atto illecito** commesso da un **Assicurato** potrà essere imputato a qualsiasi altra **Persona assicurata** al fine di determinare l'applicabilità dell'esclusione di cui al presente paragrafo 5.1.

5.2 CONOSCENZA PREGRESSA E SCOPERTA

- a. **Richiesta di risarcimento** o circostanza della quale sia già stato dato avviso, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di una polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo.

In ogni caso la presente **Esclusione** non sarà applicabile nel caso in cui l'**Assicuratore** non abbia accettato tale avviso, anche cautelativo quale valida comunicazione ai sensi di polizza e la copertura sia stata fornita in modo continuativo dall'**Assicuratore** stesso a partire dalla data di decorrenza di tale precedente polizza sino alla scadenza del **Periodo di validità della polizza**;

- b. controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dagli stessi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**.

Ai fini della presente **Esclusione**, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.



5.3. DANNO ALLA PERSONA / DANNO A COSE

- 1) lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona;
- 2) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita di uso.

Tuttavia la presente esclusione non si applica a:

- a) **Richieste di risarcimento** per danno da stress emotivo dovuto ad un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;
- b) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione a **richieste di risarcimento** relative a danno alla persona o a cose sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4 (b) della scheda di polizza;
- c) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione ad un procedimento penale nei confronti di tale **Persona assicurata per Omicidio colposo o preterintenzionale**;
- d) **Spese di difesa** per **richieste di risarcimento relative a Danno all'ambiente**, nei limiti del relativo **Massimale aggiuntivo** di cui punto 5 (b) della scheda di polizza;
- e) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione a **Richieste di risarcimento** relative ad **Agenti inquinanti** presentate da una Autorità competente, fermo il **Sottolimito** indicato al punto 4(d) della scheda di polizza;
- f) Con riferimento alle sole **richieste di risarcimento** relative ad **Agenti inquinanti** presentate nei confronti di una **Persona assicurata** da parte di un'azionista della **Società** – sia per conto proprio che per conto della **Società** – le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale **Persona assicurata** ha cagionato un danno alla **Società** o ai suoi azionisti.

5.4 RICHIEDA DI RISARCIMENTO USA PRESENTATA DA UN ASSICURATO

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:

1. di un qualsiasi **Assicurato**;
2. di un **Ente Esterno** nel quale una **Persona Assicurata** svolge o ha svolto il ruolo di **Amministratore di Ente esterno**.

La presente Esclusione non opera in relazione a:

- a) qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di una **Persona Assicurata** e promossa:
 - dagli azionisti, sia per conto proprio sia per conto della Società o dell'Ente esterno, sia in forma diretta, sia in forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (Class Action) a condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun **Amministratore**, né di alcuna **Società**, né di alcun **Amministratore di Ente esterno**, fatta eccezione per un **Amministratore** o un **Amministratore di Ente esterno** coinvolto in attività di "whistleblowing" come applicabile da legge Sarbanes-Oxley;
 - da un'altra **Persona Assicurata**, con esclusivo riguardo a un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;
 - da un'altra **Persona Assicurata** a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** sia diretta conseguenza di un'altra **Richiesta di risarcimento** altrimenti coperta dalla presente polizza;
 - da un **Amministratore** cessato dalla carica o da un ex dipendente di una **Società** o di un **Ente esterno**;
 - da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una **Società** o di un **Ente esterno**;
- b) Le **Spese di difesa** sostenute da qualsiasi **Persona assicurata**.



5.5 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVO CONTABILE

L' **Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le **Richieste di risarcimento** avanzate contro gli **Assicurati** derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 59 della legge 247/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una **Richiesta di risarcimento** conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di **Amministratore** e riguardante la **Responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici** e la **responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile**.

6 RICHIESTE DI RISARCIMENTO, DIFESA E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

6.1 COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all' **Assicuratore** di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** non appena possibile dopo averne appreso la notizia e comunque:

- a) durante il **Periodo di validità della polizza** o durante l'eventuale **Periodo di osservazione** ed in ogni caso:
- b) non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza **Periodo di validità della polizza** o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**, ma soltanto se tale **Richiesta di risarcimento** è stata notificata all'**Assicuratore** nei 60 (sessanta) giorni successivi alla prima notifica di tale **Richiesta di risarcimento** all'**Assicurato**.

Tutte le notifiche e comunicazioni delle **Richieste di risarcimento** ed alle circostanze (ai sensi del successivo paragrafo 6.2) dovranno essere inviate dall' **Assicurato** per iscritto a mezzo posta raccomandata o via fax all' **Assicuratore** ai seguenti recapiti:

AIG - UFFICIO SINISTRI FINANCIAL LINE
Via della Chiusa, 2
20123 Milano (MI)

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione e avviso potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile Italiano.

6.2 CIRCOSTANZE CHE POSSONO DARE ORIGINE AD UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Nel caso in cui, durante il **Periodo di validità della polizza**, l'**Assicurato** venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**, potrà dare tempestiva comunicazione scritta all' **Assicuratore**. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico o contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- d) una stima della **Perdita pecuniaria** potenziale.



6.3 RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, anche presentata per la prima volta durante **Periodo di validità della polizza** (o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**), che tragga origine o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o **Atto illecito** lamentato in una:

- a) **Richiesta di risarcimento** presentata per la prima volta durante il **Periodo di validità della polizza** (o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**);
- b) circostanza che possa dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**;

tempestivamente e debitamente comunicate all'Assicuratore in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima **Richiesta di risarcimento** o è stata data comunicazione scritta allo stesso Assicuratore della circostanza, ai sensi del precedente paragrafo 6.2.

Inoltre, tutte le **Richieste di risarcimento** traenti origine da, basate su o attribuibili a (i) un medesimo **Atto illecito** o a (ii) una serie di **Atti illeciti** originati dalla stessa causa e/o correlati e/o in rapporto di continuità tra loro, anche se commessi da più **Assicurati** e diretti da più persone fisiche e/o giuridiche, saranno considerate come una singola **Richiesta di risarcimento** ai sensi della presente polizza e soggette all'unico **Massimale** di cui al punto del 3 della scheda di polizza.

6.4 CONDUZIONE DELLA DIFESA

L'**Assicurato** è obbligato a prestare assistenza all'**Assicuratore** ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dallo stesso Assicuratore.

L'**Assicurato** inoltre è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire l'entità della **Perdita pecuniaria** e conservare traccia delle relative azioni intraprese e dei costi a tal fine sostenuti.

Tali spese saranno a carico dell'**Assicurata** secondo quanto previsto dell'art.1914 del Codice Civile Italiano.

L'**inadempimento dell'obbligo di comunicazione e avviso potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile Italiano.**

L'**Assicurato** ha il diritto di difendersi in proprio di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** contro di lui promossa salvo che l'**Assicuratore**, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora non decida di assumere il controllo avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli possibilità di coinvolgere l'**Assicuratore**.

Se la **Società** presenta una **Richiesta di risarcimento** nei confronti di una **Persona Assicurata**, l'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra **Persona Assicurata**, né con la **Società**, in relazione a tale richiesta di risarcimento.

6.5 ANTICIPO DELLE SPESE DI DIFESA

L'**Assicuratore** si obbliga a pagare, previo verifica di congruità, le **Spese di difesa** dietro presentazione di parcella analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.

6.6 CONSENSO DELL'ASSICURATORE

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'**Assicurato non** dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo od onorario (fatta eccezione per le Spese di emergenza) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**.

Soltanto le **Richieste di risarcimento** in relazioni alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.

7 MASSIMALI E FRANCHIGIA

7.1 MASSIMALE

Il **Massimale** di cui al punto 3 della scheda di polizza costituisce la somma massima pagabile dall' **Assicuratore** per capitale interesse e spese in forza della presente polizza per tutte le **Garanzie** e le **Estensioni** durante l'intero **Periodo di validità della Polizza**, a prescindere dal numero di **Assicurati** e dal numero di **Richieste di risarcimento**.

Le **Richieste di risarcimento** collegate si considerano avanzate durante il medesimo **Periodo di validità della Polizza** o durante il medesimo **Periodo di osservazione** e sono soggette a un unico **Massimale**.

Ai sensi dell' art.1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell' **Assicuratore** nei limiti del 25% (venticinque per cento) del **Massimale**.

- 7.1.1 Tuttavia l'**Assicurato** può riservarsi la facoltà di utilizzare fino ad esaurimento, il massimale per **Perdite pecuniarie** per sostenere quelle **spese di difesa** che superino il limite del quarto del massimale, il tal caso il massimale per **perdite pecuniarie** sarà ridotto di pari importo. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.(vedere deroga art. 1.35).

Il Massimale non comprende il massimale aggiuntivo per gli Amministratori non esecutivi ed il Massimale aggiuntivo per le Spese di difesa derivanti da Richieste di risarcimento relativa a Danno all'ambiente di cui ai punti 5 (a) e 5 (b) della scheda di polizza.

Il Massimale per il **Periodo di osservazione** è parte del **Massimale aggregato** per il **Periodo di validità della Polizza** e non in aggiunta ad esso.

7.2 FRANCHIGIE

Le **Franchigie** indicate al punto 6 della scheda tecnica devono rimanere a carico delle Società, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Le **Richieste di risarcimento** collegate sono soggette ad un'unica **Franchigia**.

Nessuna **Franchigia** è posta a carico delle **Persone assicurate**.

Tuttavia qualora una **Società** sia autorizzata o obbligata a tenere indenne la **Persona assicurata** e non lo dovesse fare entro 30 (trenta) giorni, l' **Assicuratore** anticiperà a titolo di indennizzo anche la quota di **Franchigia** indicata al punto 6 della scheda di polizza, ma la **Società** dovrà poi rimborsare all'**Assicuratore** l'importo di **franchigia** così versato.

7.3 ALTRA ASSICURAZIONE

Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia " a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, etc.) indipendentemente dall' ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall'**Assicurato** ovvero da terzi per suo conto o in suo favore.



Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un **Assicurato**, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall'**Assicuratore** quale **Perdita pecuniaria** ai sensi della presente polizza.

1) Garanzia per l' Amministratore di Ente esterno

Ai sensi del paragrafo 1.2 della presente polizza, la garanzia per l' **Amministratore di Ente esterno** opererà solo per l'importo eccedente l'indennizzo eventualmente corrisposto dall' **Ente esterno** ed il **massimale** dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell' **Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

L' **Assicuratore** quindi sarà tenuto al pagamento delle **Perdite pecuniarie** derivanti da un **Atto illecito** commesso da un **Amministratore di Ente esterno** solo nel caso in cui:

- a) l' **Ente esterno** sia incapace di indennizzare la **Perdita pecuniaria** a causa di un divieto di legge o stato di insolvenza pubblicamente dichiarato;
- b) la **Perdita pecuniaria** non risulti coperta da altra assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori contratta dall' **Ente esterno** o a beneficio dei suoi amministratori o dipendenti.

Nel caso in cui l'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell' **Ente esterno** o dei suoi amministratori sia emessa dall' **Assicuratore**, il **Massimale** della presente polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.

2) Estensione di garanzia per il Legale interno

Con riferimento agli **Atti illeciti** commessi da un **Legale interno** della **Società**, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia a "secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra valida ed esigibile polizza di responsabilità civile professionale emessa in favore di tale **Legale interno**.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE
AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia





DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 e 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del codice civile, il **Contraente** dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli **Assicurati**, essendo all'uopo autorizzato, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

1 DEFINIZIONI

In particolare le definizioni di:

Assicurato, Atto illecito, Danno all'ambiente, Ente esterno, Perdite Pecuniarie, Periodo di osservazione, Persona assicurata, Proposta, Provvedimento giudiziale restrittivo, Richiesta di risarcimento, Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari, Richiesta di risarcimento relativa a Danno all'ambiente, Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza, Operatività contratto di assicurazione, Operatività art. 2.1.1.

2 DISPOSIZIONI GENERALI

In particolare:

- 2.1 Durata del contratto
- 2.4 Imputabilità delle dichiarazioni;
- 2.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
- 2.7 Cessione della polizza e forma delle modifiche;
- 2.8 Variazione del rischio durante il Periodo di validità della polizza;
- 2.9 Surrogazione e cooperazione;
- 2.14 Legge applicabile;
- 2.15 Giurisdizione e Foro competente.
- 2.17 Clausola Broker
- 2.18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (formula assicurativa *claims made*)

4 ESTENSIONI

In particolare:

- 4.4 Copertura a Richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato;
- 4.5 Estensione costi di difesa d inquinamento

5 ESCLUSIONI

In particolare:

- 5.1 Condotte dolose;
- 5.2 Conoscenza pregressa e scoperta;
- 5.3 Danni alla persona/danno alle cose;
- 5.4 Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato;
- 5.5 Responsabilità amministrativa, amministrativo contabile.

6 RICHIESTA DI RISARCIMENTO, DIFESA E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

In particolare:

- 6.1 Comunicazione delle richieste di risarcimento.

7 MASSIMALE E FRANCHIGIA

In particolare:

- 7.1 Massimale per Perdite pecuniarie (deroga 1.35)
- 7.3 Altre assicurazioni

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE

AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia





DATI INFORMATIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| ANNO | Sinistri aperti | Sinistri senza seguito | Sinistri liquidati | Importi liquidati | Importi riservati |
|------|--------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE
AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
S. Gola

